

La sentenza del Tar Lazio sulla richiesta avanzata da un dirigente alla Fip (pallacanestro)

Federazioni come case di vetro

Accesso agli atti garantito anche in pendenza di giudizio

DI FABIO PENNISI

La Federazione sportiva deve garantire al tesserato il diritto di accesso amministrativo a documenti dalla stessa detenuti anche se pende a carico dello stesso un giudizio disciplinare, ciò a prescindere da ogni valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva sulla loro rilevanza.

Questo in estrema sintesi il principio affermato nella sentenza pubblicata l'11 novembre 2024 dal Tar Lazio, che si è pronunciato su un caso di (illegittimo) diniego da parte della Federazione italiana pallacanestro all'accesso a documenti richiesti da un dirigente per difendersi in un procedimento disciplinare sportivo a cui lo stesso era stato sottoposto.

Nel caso specifico, la Federazione aveva negato l'accesso invitando il dirigente, sanzionato in primo grado, a rivolgere la propria richiesta «se ammissibile e rilevante» alla Corte di appello federale in sede di eventuale reclamo, richiamando le norme del regolamento di giustizia sportiva della Fip che consentono di acquisire d'ufficio nuove prove nel giudizio di secondo grado.

In tal modo, rimettendo la questione ad un proprio organo di giustizia sportiva, eccedendo la pendenza del procedimento disciplinare, la Federazione si dichiarava sostanzialmente estranea alla richiesta di accesso su un documento invece dalla stessa detenuto.

Va premesso che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto costantemente l'ammissibilità del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dalle Federazioni sportive nazionali. Infatti, a prescindere dalla forma di associazioni di diritto privato, le Federazioni assolvono funzioni equiparabili a quelle della pubblica amministrazione, essendo quindi soggette al rispetto del principio di trasparenza quale espressione di quelli di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Costituzione).

Con la decisione in esame, il Tar Lazio si è invece pronunciato specificamente sui rapporti tra accesso «difensivo» e accesso «processuale» come affermati dall'adunanza plenaria del Consiglio di stato in diverse sentenze.

Infatti, dapprima, i giudici di palazzo Spada hanno chiarito che l'attivazione degli strumenti processuali di acquisizione documentale è secondaria rispetto al diritto di

accesso disciplinato in via generale dagli artt. 22 e ss. legge 241/1990, quindi prima e al di fuori del processo (sentenza n. 19/2020).

Più di recente, sempre l'adunanza plenaria ha poi affermato che la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo chiamato a giudicare sull'accesso non devono svolgere preventivamente alcuna valutazione sulla decisi- vità del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato (sentenza n. 4/2021).

Secondo il Consiglio di stato, un simile apprezzamento compete – in via eventuale e successiva – solo all'autorità giudiziaria investita della questione principale (nel caso di specie dall'organo di giustizia sportiva), fatta sempre salva la possibilità di un esercizio pretestuoso dell'accesso per la radicale assenza dei presupposti, nel qual caso l'istanza andrebbe comunque rigettata.

Nel caso in questione, il Tar Lazio ha perciò affermato che il diniego opposto dalla Federazione italiana pallacanestro si è posto in contrasto con i principi della legge 241/1990, anche alla luce dell'interpretazione offerta dal Consiglio di stato. E sebbene la vicenda riguardi direttamente i rapporti tra tesserati e Federazioni sportive, i principi affermati nella sentenza paiono avere una portata generale potendosi applicare anche a casi al di fuori della giustizia sportiva. Infatti, affermando che l'accesso ai documenti non può essere automaticamente escluso dalla pendenza di un giudizio, il Tar Lazio ha (ri)affermato un principio applicabile anche al di fuori della vicenda sportiva.

Se dunque la pubblica amministrazione deve essere una casa di vetro per il cittadino, altrettanto dovranno essere le Federazioni sportive per i tesserati e gli affiliati.

© Riproduzione riservata

Al Senato attenzione su IA, eSport e gaming

Lo scorso 13 novembre 2024, presso la Sala Zuccari del palazzo Giustiniani a Roma, si è svolto il convegno «L'intelligenza artificiale cambia le regole del gioco: eSport, gaming e tutela dei minori nell'era digitale», promosso dalla VII commissione del Senato in collaborazione con Oinp. L'iniziativa del presidente Roberto Marti ha rappresentato un'occasione per affrontare i cambiamenti epocali in atto, riunendo politica, accademia, stampa e professionisti del settore. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Marti, Lucia Borgonzoni (sottosegretaria alla cultura) e Nicola Molteni (sottosegretario agli interni), i lavori sono stati aperti con una sessione dedicata ai profili normativi del gaming competitivo. Luigi Melica, direttore del dipartimento di scienze giuridiche di Unisalento, ha illustrato il caso Fifa ed Ea Sports, esempio delle sfide legali nei videogiochi competitivi. Attilio Pisanò, professore presso la stessa università, ha approfondito le implicazioni etiche e normative del gaming, mentre l'avvocata Emanuela Mirella De Leo ha analizzato le differenze tra le normative italiane e quelle internazionali, evidenziando la necessità di regole comuni per garantire equità. La seconda sessione ha spostato l'attenzione sull'IA applicata allo sport e agli eSport. Francesco Rende, professore associato presso l'università di Messina, ha evidenziato i rischi di disumanizzazione degli atleti con l'uso

dell'IA. Angela Busacca, docente all'università mediterranea di Reggio Calabria, ha discusso il ruolo dei big data nella gestione sportiva, tra addestramento e privacy. Paolo Rendina, avvocato esperto di diritto sportivo, e Francesca Solinas, avvocatessa del foro di Milano, hanno infine esplorato rispettivamente le implicazioni dell'IA nella sostenibilità associativa e i nuovi controlli fiscali nell'ambito sportivo. L'ultima sessione si è concentrata sulla tutela dei minori nel contesto digitale. Domenico Mezzacapo, professore ordinario alla Sapienza di Roma, ha analizzato i rischi legati al lavoro degli e-gamer minorenni. Maria Alessandra Livi, professoressa associata alla Sapienza, ha affrontato i problemi di privacy e tutela dei minori nel gaming competitivo. Giorgio Sandulli, docente al master di diritto e sport della Sapienza, ha discusso il ruolo dei publisher rispetto alle federazioni sportive, mentre l'avvocata Carlotta Toschi ha chiuso con un'analisi del dlgs 39/2021 sul safeguarding sportivo. Tra gli ospiti dell'evento rappresentanti delle federazioni sportive, imprenditori, streamer e professionisti del settore, per una delle prime occasioni di confronto tra comparti diversi sul tema degli eSport.

Federico Rago

© Riproduzione riservata

Una legge per il voto a distanza degli atleti

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». Così recita la Costituzione, ma non sempre l'applicazione è letterale. Esistono, infatti, alcune categorie di persone per cui esercitare questo diritto può essere complicato. Negli ultimi anni si è parlato degli studenti fuorisede, costretti a intraprendere viaggi lunghi e costosi per recarsi alle urne nel loro comune di residenza. Su questo fronte si è mossa l'organizzazione non profit «The good lobby» che si è fatta promotrice di una proposta di legge presentata dalle opposizioni a inizio legislatura. «Grazie al coinvolgimento del mondo dello spettacolo in occasione di Sanremo, e ad altre campagne di comunicazione, siamo riusciti a ottenere un risultato per gli studenti», dichiara a ItaliaOggi Fabio Rondo, responsabile di campagna di The good lobby. «Ma gli studenti interessati sono 500 mila, a fronte di 4 milioni e mezzo circa di lavoratori fuori sede che ancora oggi hanno difficoltà a esprimere il loro diritto al voto». Se per gli studenti è iniziato un percorso che si è tradotto in una sperimentazione alle ultime elezioni europee, poco o nulla è stato fatto per un'altra categoria che non viene mai accostata a questa problematica, ovvero gli atleti. Il 6 novembre è andato in scena un nuovo appuntamento del tour «Il voto non è scontato» per richiamare i senatori ad approvare la legge delega sul voto fuorisede, ferma in prima commissione da luglio 2023. All'even-

to è intervenuto il segretario generale dell'Associazione italiana pallavolisti Federico Centomo. «Ci sentiamo in dovere di portare forte la voce non solo dei pallavolisti di tutta Italia, ma anche di tutti i nuovi lavoratori sportivi che sono finalmente riconosciuti dallo stato grazie alla riforma dello sport. Siamo nel 2024 e purtroppo ci troviamo ancora in ritardo. È giunto il momento di apportare cambiamenti significativi, affinché gli atleti possano finalmente esercitare il loro diritto di cittadinanza».



Salvatore Rossini

testimonianza diretta arriva da Salvatore Rossini, pallavolista in forze alla Evolution Green Aversa che milita in Serie A2. «Sono residente a Modena e due settimane fa si votava per le regionali in Emilia-Romagna. Noi la domenica giochiamo e di certo non possiamo presentarci dal nostro datore di lavoro per chiedere un permesso. Per fortuna lunedì mattina sono riuscito a recarmi nel mio comune di residenza e votare per il rotto della cuffia.

Dobbiamo sempre considerare che io ho 38 anni e ho fatto la mia carriera, ma un viaggio per andare a votare può costare fino a 200 euro. È assurdo che potendo fare tutto online, attraverso lo Spid, non si possa dare la possibilità di votare da remoto. Un altro aspetto da non sottovalutare è che il nostro domicilio cambia ogni otto mesi circa». Tutto questo, in un contesto dove alle ultime elezioni regionali si è recato alle urne solo il 46,42% degli aventi diritto.

© Riproduzione riservata